COMUNE DI PONTBOSET

REGOLAMENTO TARSU

COMUNE DI PONTBOSET - Valle d'Aosta

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.10.2007

INDICE

| Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento | Art. | 1 - | Oggetto | e scopo | del | regolamento |
|--|------|-----|---------|---------|-----|-------------|
|--|------|-----|---------|---------|-----|-------------|

- Art. 2 Istituzione della tassa
- Art. 3 Servizio di nettezza urbana
- Art. 4 Mancato o irregolare svolgimento del servizio
- Art. 5 Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa
- Art. 6 Esclusione dalla tassa
- Art. 7 Esenzione dalla tassa
- Art. 8 Rifiuti speciali
- Art. 9 Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti
- Art. 10 Riduzioni per avvio a recupero rifiuti assimilati
- Art. 11 Denunce
- Art. 12 Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 13 Determinazione delle classe di attività delle Utenze
- Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 Riscossione della tassa
- Art. 16 Sgravio o rimborso della tassa
- Art. 17 Mezzi di controllo
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso
- Art. 20 -Funzionario responsabile
- Art. 21 Normativa di rinvio
- Art. 22 Norme abrogate
- Art. 23 Efficacia della norma

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Pontboset, nell'ambito della potestà regolamentare.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2

Istituzione della tassa

- 1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».
- 2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano quindi le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.
- 4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3

Servizio di nettezza urbana

- 1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso e ad eventuali altre convenzioni o deliberazioni si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
- 2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta vicinali.

3. Nelle zone che distino più di 1.000 metri lineari (commisurati sulla più breve strada comunale di accesso) dal più vicino punto di consegna, viene accordata una riduzione d'imposta del 40%.

Gli utenti, per usufruire della detrazione sopra riportata devono presentare richiesta documentata agli uffici comunali: in tale ipotesi, la detrazione avrà inizio dall'inizio del bimestre solare successivo alla presentazione della richiesta.

- 4. <u>La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.</u>
- 5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.

Art. 4

Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 40%.

La suddetta riduzione, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

- 2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.
- 3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

CAPO II OGGETTO DELLA TASSAZIONE

Art. 5

Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

- 2. Per le utenze domestiche sono quindi assoggettate alla tassa le superfici utili dei vani principali (camere, sale, cucine) e degli accessori (ingressi interni, corridoi, anticamere, disimpegni, ripostigli, bagni, servizi igienici in genere), oltre alle mansarde, soffitte, sottotetti accessibili, cantine, ripostigli, depositi in genere, lavanderie, stirerie, tavernette o simili, sale da giochi o simili, nonché le superfici relative a dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato.
- 3. Per soffitte, sottotetti e cantine accessibili si intendono i locali con altezza media superiore a 1,50 metri di altezza.
- 4. Per le utenze non domestiche sono assoggettate le superfici utili dei locali destinati all'esercizio delle specifiche attività.
- 5. Per le utenze non domestiche inoltre sono assoggettate anche le aree scoperte o parzialmente coperte operative, intendendosi come tali, a mero titolo esemplificativo, quelle adibite all'esercizio delle seguenti attività:
 - a) aree destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita;
 - b) qualsiasi altra area, anche appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, se adibite ad attività suscettibile di produrre rifiuti, oggetto del servizio di smaltimento.
- 6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale (con contratti inferiori all'anno) la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.
- 7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 8. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili con un minimo di € 10,00 (dieci/00) per ogni unità immobiliare a titolo di compartecipazione minima alle spese per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

9. Per tutti i locali tassabili, la tassa è riscossa nei confronti dell'utente dichiarante, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i conviventi ovvero, in caso di multiproprietà, tutti i proprietari.

Art. 6

Esclusione dalla tassa

1. <u>Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti</u> per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) <u>soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del</u> locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Musei o aree di esposizione permanente.
- 2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) superfici o attrezzature destinate esclusivamente per attività competitiva o ginniche (esclusi servizi e spogliatoi);
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
- 3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione che di fatto non siano utilizzati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
 - 4. <u>Viene inoltre deliberata l'esenzione per le seguenti categorie:</u>
- a) aree pertinenziali ed accessorie alle utenze domestiche (terrazze, balconi, aree verdi, parcheggi);
 - b) locali e le aree scoperte costituenti parti comuni dei condomini;
- c) aree scoperte e stabili non abitativi destinati in via esclusiva all'attività agricola, condotti o dati in affitto a coltivatori diretti (avente regolare partita I.V.A.) per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, anche ove situati fuori del fondo (fienili, stalle, tettoie, concimaie e i locali pertinenziali all'attività);

- d) aree scoperte operative in possesso di attività produttive ed economiche che svolgano attività permanente nel comune di Pontboset, che abbiano un utilizzo stagionale per anno d'imposta e che non superino la superficie di 60 mq.
- 5. Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 6. L'esclusione dalla tassa da diritto all'abbuono od allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso.
- 7. Infine sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7 Esenzione dalla tassa

- 1. Sono esentati dal pagamento della tassa:
- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree operative presenti nel territorio comunale di Pontboset detenute a qualunque titolo dal Comune o da associazioni senza fine di lucro (dimostrabile dallo statuto o dal relativo atto costitutivo) o da enti adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
- c) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali e concesse dalla Giunta comunale.
- 2. <u>L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato</u>, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
- 3. Il totale della tassa derivante dalle esenzioni di cui al presente articolo va dedotto dal costo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della percentuale di copertura del servizio e la conseguente determinazione delle varie tariffe.

Art. 8 Rifiuti speciali

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
- 2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.
- 3. La percentuale di detassazione di cui ai precedenti commi non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.
- 4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
- 5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione (M.U.D.), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.
- 6. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.
- 7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:
 - planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
 - copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 - documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.
- 8. Non rileva, ai fini di beneficio di cui al presente articolo, il recupero del materiale di imballaggio o ingombrante, la cui gestione è, per legge, a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Art. 9

Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria fino ad un massimo del **20**% per le attività produttive, commerciali e di servizi,

nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico,

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

Art. 10

Riduzioni per avvio a recupero rifiuti assimilati

- 1. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/97, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.
- 2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero continuerà ad essere applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:
 - a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;
 - b) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;
 - c) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione è pari al 60% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato a recupero.
- 3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

- 4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - periodo di avvio a recupero.
- 5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.
- 6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato domanda.
- 7. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.
- 8. Nel caso in cui a consuntivo si verifichino differenze nella percentuale di riduzione verranno predisposti, se dovuti, i relativi sgravi o rimborsi ovvero i recuperi della tassa.
- 9. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata nei casi di riduzione in cui ai punti b) e c) del comma 3 del presente regolamento la seguente documentazione:
 - copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;
 - documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

CAPO III CRITERI APPLICATIVI DELLA TASSA

Art. 11

Denunce

- 1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la denuncia dei locali e delle aree condotte ai fini T.A.R.S.U., su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione, conduzione o abitabilità, denuncia.
- 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia
- 3. La cessazione dell'uso dei locali e delle aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con autocertificazione indirizzati al Comune di Pontboset, da trasmettere entro il 30 giugno successivo alla cessazione dell'occupazione e nelle medesime forme della denuncia e decorrerà dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
- 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal precedente comma, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assoluta dell'utente subentrante, a seguito di denuncia oppure in sede di recupero.
- 5. La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante, per le utenze domestiche, o dal rappresentante legale o negoziale, per le utenze non domestiche.
- 6. All'atto della presentazione, l'utente può richiedere il rilascio di copia timbrata della denuncia. Nel caso di spedizione o di invio tramite fax, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal protocollo del Comune.
- 7. Ai fini della tassa smaltimento rifiuti il Comune di Pontboset non riconosce le eventuali suddivisioni di superficie, con destinazione domestica, all'interno della medesima unità immobiliare, pertanto nell'ipotesi di subaffitto, o convivenza di nuclei familiari diversi o affitto parziale dell'immobile, il soggetto obbligato in primis è il titolare della denuncia sia esso proprietario, affittuario o detentore principale. In caso di multiproprietà il versamento della tassa dovrà essere effettuato da uno dei proprietari che avrà diritto di rivalso su gli altri obbligati.

Art. 12

Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale

- 1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2. <u>La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri</u> o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.
- 5. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al **15**% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
- 6. Per la determinazione del costo di spazzamento vengono escluse le seguenti voci di spesa:
 - Manutenzione delle aree verdi di proprietà del Comune;
 - Pulizia e sfalciamento strade e mulattiere.
- 7. <u>Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale, nel rispetto del vigente Statuto, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione di ciascun anno e nel rispetto dei limiti di copertura ivi previsti;</u> nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le medesime tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 13 Determinazione delle classe di attività delle Utenze

- 1. I locali e le aree relative alle utenze sono classificate in relazione alla loro destinazione di uso.
- 2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- 3. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotta.
- 4. I locali e le aree esterne operative, tassabili ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento sono suddivisi/e in n. 6 categorie.

| N. | CATEGORIE |
|----|---|
| 1 | Case, appartamenti, locali ad uso abitazione compresi i Bed & Breakfast |
| 2 | Uffici pubblici o privati, Studi Professionali o simili, Banche ed Istituti di credito |
| | Stabilimenti industriali e opifici, locali destinati a negozi ad uso commerciale, laboratori e botteghe ad uso artigianale, pubbliche rimesse, depositi di bagagli, autorimesse, box auto, locali di deposito e cantine |
| 3 | unità immobiliari che risultano non utilizzate, in quanto prive totalmente di arredo e di allacciamento ai servizi di utenza pubblica (acqua, gas, energia elettrica) con l'esclusione dei locali facenti parte integrante di unità immobiliari soggetti a tassa; |
| | stalle, fienili e locali utilizzati, per fini agricoli, da persone non aventi prevalente attività agricola |
| 4 | Locali destinati a circoli, sale di convegni, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè e bar |
| 5 | Alberghi, ostelli, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale da biliardo e simili |
| 6 | Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di asssistenza |

- 5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 6. Qualora il contribuente abbia attività rientranti in diverse categorie può dichiarare le superfici per ogni tipo di attività, diversamente verrà attribuita la categoria in relazione all'attività ritenuta prevalente.

Art. 14

Tassa giornaliera di smaltimento

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
 - 2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

A tal fine, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento in via puramente esemplificativa:

- a) aree su cui insistono installazioni di spettacolo viaggiante;
- b) fiere e mercati non ricorrenti;
- c) vendite occasionali di qualsiasi genere.
- 3. La misura tariffaria e determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, con versamento minimo di € 1,00.
- 4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con idoneo modulo di versamento predisposto dal Comune.
- 5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
- 6. La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive e ginniche, nel caso vengono utilizzati in via temporanea per attività diverse.
 - 7. Sono previste le seguenti esenzioni o riduzioni della tassa giornaliera:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali individuate come tali dal regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione suolo ed aree pubbliche;
 - b) esenzione per le aree occupate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dall'Aiat, dall'amministrazione comunale o da associazioni che percepiscono contributi ordinari dal Comune di Pontboset.

CAPO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

Art. 15

Riscossione della tassa

- 1. La riscossione della tassa è effettuata tramite versamento su c/c postale intestato al Comune di Pontboset o tramite versamento su c/c bancario intestato al Comune della riscossione dei tributi competente per territorio, mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. È fatta comunque salva, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, la possibilità per il Comune di provvedere alla riscossione diretta della tassa, in particolare per quanto riguarda le somme dovute a seguito dello svolgimento dell'attività di accertamento.
- 3. Gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito della notifica dell'avviso ovvero della cartella di pagamento.
- 4. Su istanza del contribuente iscritto a ruolo, possono essere concesse dilazioni di pagamento, nell'osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 16

Sgravio o rimborso della tassa

- 1. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo e riconosciuta non dovuta è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione ovvero dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre tre anni dall'avvenuto pagamento.
- 2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti, anche retroattivamente, gli interessi individuati nel regolamento generale delle entrate vigente al momento in cui viene disposto il rimborso, a decorrere dalla data di presentazione di presentazione della domanda di rimborso.

Art. 17

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili,

l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993 seguendo eventualmente le indicazioni stabilite dalla Giunta Comunale.

- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
- 3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 18

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/97 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 19

Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 20

Funzionario responsabile

- 1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in via residuale ne svolge le funzioni il segretario comunale.
- 2. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

Art. 21

Normativa di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 22

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23

Efficacia della norma

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2008